

COMUNICATO UFFICIALE N. 97 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 29 gennaio 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 12/FIH/2014

Prot. n. 461

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
- Avv. Jacopo Caproni (Componente);
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)

- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 13 novembre 2015 nei confronti di:

- 1) Società Superba Hockey Club, con sede in Genova, nella persona del Sig. Maurizio Carlo Puggioni, in qualità di rappresentante legale;
 - 2) Signor Giuseppe Mengeruca, nato a Torino il 27 marzo 1996, in qualità di ufficiale di gara;
 - 3) Luca Fiorio Pla, nato a Torino il 01.01.1997, in qualità di ufficiale di gara,
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 dicembre 2015, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 13 novembre 2015, regolarmente comunicato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale della Società Superba Hockey Club, con sede in Genova, nella persona del Sig. Maurizio Carlo Puggioni, in qualità di rappresentante legale e dei Signori Giuseppe Mangeruca, nato a Torino il 27 marzo 1996 e Luca Fiorio Pla, nato a Torino il 1° gennaio 1997, entrambi in qualità di ufficiali di gara, *"per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 35 n. 3 lett. b) del Regolamento Gare e Campionati vigente all'epoca dei fatti, dell'art. 15 Regolamento Comitato Italiano Arbitri vigente all'epoca e dell'art. 57 del*

Regolamento di Giustizia FIH 2014: - per avere la Società Superba Hockey Club consentito la partecipazione in gare ufficiali del sig. Renato Sirigu, permettendo allo stesso di sedere sulla panchina della società Superba Hockey Club e di dare indicazioni di gioco alla squadra, in occasione delle gare disputate in data 09.11.2014 presso l'impianto sportivo comunale Tazzoli in Corso Tazzoli (Torino) nonostante lo stesso fosse stato colpito radiazione ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. p) del Regolamento di Giustizia FIH con provvedimento vu-cg 12/2006 emanato in data 05.05.2006; - per avere consentito, gli ufficiali di gara, l'accesso al recinto di gioco al sig. Renato Sirigu il quale radiato, non ne aveva diritto e, per non essersi, pertanto, tenuti alle disposizioni dei Regolamenti Federali".

Con provvedimento del 20 novembre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 dicembre 2015.

Entro il termine di cui all'art. 115 comma 1 RdG FIH, è pervenuta memoria difensiva solo dai Signori Luca Fiorio Pla e Giuseppe Mangeruca, di persona.

All'udienza di discussione, non essendo comparso alcuno degli incolpati e verificato che nessuno di essi si è costituito secondo le modalità di cui all'art. 113 comma 2 RdG FIH, il Tribunale Federale ne ha dichiarato la contumacia.

Il Procuratore federale presente ha, quindi, illustrato l'atto di deferimento a giudizio e formulato le proprie richieste sanzionatorie.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto di deferimento a giudizio, la Procura federale contesta alla società Superba Hockey Club di avere consentito al Signor Renato Sirigu, radiato dall'Hockey con provvedimento vu-cg 12/2006 del 5.5.2006, di partecipare alle gare disputate il 9 novembre 2014 presso l'impianto sportivo comunale Tazzoli in Corso Tazzoli (Torino), permettendo allo stesso di sedere sulla propria panchina e di dare indicazioni di gioco alla squadra; e agli ufficiali di gara di avere consentito l'accesso al recinto di gioco al Signor Renato Sirigu, nella medesima occasione.

Secondo la letterale formulazione dei capi di incolpazione, la condotta contestata agli incolpati è di natura omissiva e presuppone, quindi, l'esistenza di un obbligo di comportamento che gli incolpati abbiano violato.

Per quanto riguarda gli ufficiali di gara, dal combinato disposto degli artt. 15 comma 2 Regolamento Italiano Arbitri e 35 Regolamento Gare e Campionati è individuabile l'obbligo di ammettere al recinto di gioco unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 3, Gare e Campionati.

I Signori Luca Fiorio Pla e Giuseppe Mangeruca, nella memoria personalmente redatta del 4.12.2015, ammettono di avere consentito al Signor Renato Sirigu l'accesso al campo di gioco, pur precisando (i) di averne consentito l'accesso sull'erroneo convincimento che si trattasse del genitore di uno dei giocatori, non conoscendolo personalmente, e (ii) di avere appreso della condizione (di radiato) di quest'ultimo solo in occasione della gara per la quale è il presente procedimento, giusta la segnalazione degli ispettori federali presenti. Appresa tale condizione, gli incolpati dichiarano di avere allontanato il Signor Sirigu dal campo di gara e tale circostanza non è stata contestata dalla Procura Federale.

Dell'allontanamento del Signor Sirigu dal campo di gioco, il tribunale ritiene di tenere conto ai fini della graduazione della sanzione, unitamente all'età degli ufficiali di gara (che nel 2006, anno della radiazione del Signor Sirigu, avevano rispettivamente 10 e 9 anni) e al contesto del campo di gioco (occupato contestualmente da più squadre trattandosi di un concentramento di hockey a 7).

Per quanto riguarda la posizione della società, si rileva che l'art. 57 del Regolamento di Giustizia FIH impone (anche) agli associati (cioè, alle società ed alle associazioni sportive affiliate alla Federazione) l'obbligo del rispetto delle norme regolamentari e devono tenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

Alla luce di tale previsione e, in particolare, in considerazione dell'obbligo di lealtà e correttezza sportiva specificamente attribuito, la Società Superba Hockey Club, rappresentata sul campo di gioco dal Sig. Enrico Medda in qualità di Tecnico e Vicepresidente Vicario (come confessato dal Presidente della medesima società, Signor Maurizio Carlo Puggioni del 9 giugno 2015, acquisita agli atti), avrebbe dovuto non solo non ammettere sulla propria panchina, ma anche attivarsi per

allontanare (o fare allontanare) dal campo di gioco il Signor Renato Sirigu, anche mediante segnalazione agli arbitri. Ciò che, invece, non è accaduto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 12/FIH/2014 così provvede:

- dispone a carico della Società Superba Hockey Club, con sede in Genova, nella persona del Sig. Maurizio Carlo Puggioni, in qualità di rappresentante legale, la sanzione dell'ammenda per l'importo di 1.000,00 (mille/00) euro;
- dispone a carico del Signor Giuseppe Mengeruca la sanzione della sospensione di 20 giorni da ogni attività;
- dispone a carico del Signor Luca Fiorio Pla la sanzione della sospensione di 20 giorni da ogni attività.

Dichiara tutte le sanzioni indultate ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio Federale FIH n. 29 dell'1-2 agosto 2015.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 28 gennaio 2016.

Fto Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente

Fto Avv. Jacopo Caproni

Fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 29 gennaio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici